



COMUNE DI BIANCAVILLA

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 19918 del 7 ottobre 2013

Il Segretario Generale

n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e di Responsabile della Trasparenza

Premesso l'art. 1, co. 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, entrata in vigore in data 28 novembre 2012;

Richiamate le determinazioni sindacali n. 33 e 34 del 2 ottobre 2013 con la quali lo scrivente è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza in questo Comune;

Richiamato l'art. 1, co. 35 della citata Legge 190/2012 che delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, "*un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità*", nel rispetto dei principi ivi riportati;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, entrato in vigore il 20 aprile 2013;

Rilevato che, secondo le previsioni dell'art. 43 del suddetto decreto "*il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza*" e che allo stesso attiene:

- l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- la regolare attuazione dell'*accesso civico* sulla base di quanto stabilito dal citato decreto;

Ritenuto opportuno emettere opportune disposizioni operative al fine di individuare i responsabili apicali cui afferisce l'esecuzione dei singoli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni previste dal citato decreto legislativo n. 33/2013, per le competenze di questo Comune;

Visto l'art. 48 del D.L.vo 33/2013 ai sensi del quale *“Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente»”* cui le amministrazioni, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi;

Considerato che, nelle more dell'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei suddetti standard si applica quanto previsto nell'allegato A al D.L.vo 33/2013;

Ritenuto, in definitiva, necessario disporre nell'immediato l'adeguamento del sito internet istituzionale dell'Ente mediante la previsione di una apposita sezione denominata *“Amministrazione Trasparente”* (che prende il posto della pre-esistente sezione denominata *“Trasparenza, Valutazione e Merito”*) organizzata secondo le modalità [sotto-sezioni di primo livello, sotto-sezioni di secondo livello, contenuti] previste e definite nell'allegato A al citato decreto legislativo 33/2013;

dispone

la trasmissione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai funzionari apicali dell'Ente affinché i medesimi ne abbiano piena conoscenza e possano assicurare i relativi adempimenti di competenza, anche mediante l'assegnazione di specifici procedimenti e/o sub-procedimenti ai responsabili dei procedimenti ordinariamente individuati all'interno delle strutture dirette;

l'adozione della circolare esplicativa che acclusa alla presente disposizione ne forma parte integrante e sostanziale, comprensiva delle disposizioni con l'individuazione dei responsabili apicali cui afferisce l'esecuzione dei singoli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

la notifica della presente:

- ai funzionari apicali dell'Ente per quanto di propria competenza;
- al responsabile della gestione del sito istituzionale per l'adeguamento richiesto dalle nuove norme di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
- al Nucleo di Valutazione avente le competenze dell'O.I.V.

la comunicazione della presente:

- al sig. Sindaco,
- al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e di Responsabile della Trasparenza
Dott. Antonio M. Caputo



Oggetto: approvazione in via definitiva del nuovo testo unico per la trasparenza nella Pubblica Amministrazione, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013). Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013. ***Circolare esplicativa – assegnazione di responsabilità di procedimenti.***

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente ***“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”***, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, è stato emanato in attuazione dell’art. 1, comma 35 della L. 190/2012 (legge anticorruzione).

Le disposizioni del decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 49, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione

Con esso si aggiunge, unitamente al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (già adottato lo scorso 8 marzo ma ancora in corso di pubblicazione), un ulteriore tassello al mosaico che compone l’azione di contrasto e prevenzione della corruzione, imponendo nuove regole alla politica e alla dirigenza pubblica affinché queste siano sempre più controllabili.

La trasparenza nel decreto è rivendicata, su ispirazione del modello statunitense del *Freedom of Information Act*, come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà. È condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta.

Agli obblighi di trasparenza imposti alla pubblica amministrazione, tenuta a pubblicare nei siti istituzionali documenti, informazioni e dati concernenti la sua organizzazione e attività, corrisponde il diritto soggettivo di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Non occorre dunque dimostrare l’interesse differenziato a sostegno di tale pretesa.

Tale diritto, e questa rappresenta la novità sostanziale contenuta nell’art. 5 del decreto, ***si conforma giuridicamente come diritto di accesso civico***, nel senso che ***è riconosciuto a chiunque il diritto di richiedere, al responsabile della pubblica amministrazione obbligata alla trasparenza, documenti, informazioni o dati nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.***

Il nominativo del responsabile per la trasparenza è indicato nel ***“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”***, documento aggiornato annualmente dalle pubbliche amministrazioni e che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

La disciplina degli obblighi di trasparenza prevede che entro 30 giorni l’amministrazione debba procedere alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto contestualmente al nominativo del richiedente, ovvero comunicare allo stesso l’avvenuta

pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di inadempienza entro il termine stabilito, il richiedente può attivare il titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, co. 9bis, L. 241/1990. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni non può in nessun caso costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Gli obblighi di pubblicazione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, concernono, in particolare, i dati relativi a:

- a) i componenti di organi di indirizzo politico,
- b) i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza,
- c) la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
- d) gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici,
- e) la valutazione delle performance e la distribuzione dei premi al personale,
- f) l'uso delle risorse pubbliche,
- g) i servizi erogati,
- h) gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

La pubblicazione nei siti istituzionali e la conseguente diffusione al pubblico, in attuazione del decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica quale presupposto per l'esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini e per il controllo democratico diffuso sull'esercizio delle funzioni pubbliche, e integra una finalità di rilevante interesse pubblico ed è realizzata nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali

Il Comune deve, inoltre, pubblicare e aggiornare ogni 6 mesi, in distinte partizioni della sezione "**Amministrazione trasparente**" gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 D.Lgs. 150/2009;
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Per ciascuno dei provvedimenti compresi in tali elenchi sono pubblicati il contenuto, l'oggetto l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. **La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.**

È previsto inoltre l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono:

- 1) elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- 2) eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione;

3) parametro di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

In particolare si rileva l'avvenuta abrogazione dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134) il cui contenuto è pressoché trasfuso all'interno degli artt. 26 e 27 del decreto che, adesso, comporta la "*pubblicazione degli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati*" e dei relativi atti di concessione di importo superiore a mille euro, scomparendo ogni riferimento a "*l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati*";

In sede di prima applicazione, lo scrivente – nella qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità che svolge, ai sensi dell'art. 43 del D.L.vo 33/2013 le funzioni di Responsabile della Trasparenza – in esecuzione dei propri compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento della loro attività

assegna,

ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 10/91, la responsabilità dei procedimenti di attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dagli artt. 12 e seguenti del citato decreto, nei termini di cui all'allegato che si acclude, fermo restando che ogni responsabile di Area di P.O. può provvedere, in ogni tempo, all'ulteriore assegnazione dei procedimenti al personale assegnato.

Le SS.LL. avranno cura, nell'adempimento dei compiti di propria pertinenza, di trasmettere i dati, le notizie e le informazioni al CED:

- garantendo la qualità delle informazioni nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità;
- pubblicando i dati, le notizie e le informazioni in formato di tipo aperto che ne consenta la riutilizzabilità, senza restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

Il Responsabile del CED curerà gli adempimenti correlati con particolare riguardo alle prescrizioni portate dagli artt. 8 e 9 del decreto;

rammenta

che il Capo VI del decreto ha introdotto uno specifico sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione e che, nello specifico, l'art. 47 ha istituito specifiche sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2, e 47, c. 2, ultimo periodo, del medesimo decreto.

Le sanzioni previste dal legislatore presentano diversa natura. Sono infatti disposte:

- sanzioni amministrative pecuniarie sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dall'art. 14 e dall'art. 47, c. 2, secondo periodo, che nei confronti dei soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 22, c. 2;
 - o la mancata comunicazione dei dati e delle notizie di cui all'art. 14, co. 1, lett. c) ed f) primo periodo, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'incarico politico da € 500,00 ad € 1000,00; nessuna sanzione è

applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado in quanto l'onere relativo alle dichiarazioni su questi incombe sul solo titolare dell'incarico politico;

- la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50000 ad € 10.000,00 a carico del responsabile della violazione (soggetto tenuto alla pubblicazione);
 - la stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento [art. 47, co. 2]
- sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) del d.lgs. n. 33/2013, previste dagli artt. 45 e 46 del medesimo decreto, che attengono i profili disciplinari e della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e valutazione dell'inadempimento anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

A queste sanzioni si aggiungono le seguenti misure ulteriori:

- con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all'art. 14, la pubblicazione, da parte della CIVIT, dei nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dal medesimo articolo e, da parte dell'amministrazione o dell'organismo interessato, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 14;
- per la mancata o incompleta pubblicazione degli obblighi previsti dall'art. 22, c. 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate.

Il Segretario Generale
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e di Responsabile della Trasparenza
Dott. Antonio M. Caputo



Comune di Biancavilla

Assegnazione di responsabilità di procedimento afferenti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale	I Area delle P.O. Amministrativa
Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni	I Area delle P.O. Amministrativa
Art.14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico	I Area delle P.O. Amministrativa
Art.15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza	<ul style="list-style-type: none"> • I Area delle P.O. Amministrativa – Ufficio del Personale (relativamente agli incarichi dirigenziali) • Tutte le rimanenti Aree relativamente agli incarichi di collaborazione o consulenza
Art.16 - <i>Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato</i>	I Area delle P.O. Amministrativa – Ufficio del Personale
Art.17 - <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato</i>	I Area delle P.O. Amministrativa – Ufficio del Personale
Art.18 - <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici</i>	I Area delle P.O. Amministrativa – Ufficio del Personale
Art.19 - <i>Bandi di concorso</i>	I Area delle P.O. Amministrativa – Ufficio del Personale
Art.20 - <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale</i>	I Area delle P.O. Amministrativa – Ufficio del Personale
Art.21 - <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva</i>	I Area delle P.O. Amministrativa – Ufficio del Personale
Art.22 - <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato</i>	II Area delle P.O. Finanziaria
Art.23 - <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</i> <ul style="list-style-type: none"> • lettera a) • lettera b) • lettera c) • lettera d) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le Aree quando ricorra • Tutte le Aree • I Area delle P.O. Amministrativa – Ufficio del Personale • Tutte le Aree quando ricorra

Art.24 - <i>Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa</i>	Tutte le Aree
Art.25 - <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese</i>	III Area delle P.O. Commercio
Art.26 e 27- <i>Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • VIII Area delle P.O. Socio Assistenziale • Tutte le rimanenti Aree quando ricorra
Art.29 - <i>Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo (comma 1)</i>	II Area delle P.O. Finanziaria
Art.30 - <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio</i>	II Area delle P.O. Finanziaria
Art.31 - <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione</i> <ul style="list-style-type: none"> • Rilievi degli organi di controllo interno non recepiti • Altre tipologie di rilievi (Organi di Revisione, Cortei dei Conti) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio del Controllo Interno • II Area delle P.O. Finanziaria
Art.32 - <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</i> <ul style="list-style-type: none"> • Comma 1 • Comma 2, lettera a) • Comma 2, lettera b) 	<ul style="list-style-type: none"> • I Area delle P.O. Amministrativa • II Area delle P.O. Finanziaria • Tutte le Aree
Art.33 - <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione</i>	II Area delle P.O. Finanziaria
Art.35 - <i>Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati</i>	Tutte le Aree
Art.36 - <i>Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici</i>	II Area delle P.O. Finanziaria
Art.37 - <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>	Tutte le Aree
Art.38 - <i>Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche</i>	V Area delle P.O. Opere Pubbliche
Art.39 - <i>Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio</i>	VI Area delle P.O. Urbanistica e Territorio
Art.40 - <i>Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali</i>	VI Area delle P.O. Urbanistica e Territorio
Art.42 - <i>Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente</i>	Tutte le Aree quando ricorre la fattispecie

Il Segretario Generale
 n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
 e di Responsabile della Trasparenza
 Dott. Antonio M. Caputo